



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2347 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2025**

**relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che
abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 126, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, le entrate dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») comprendono, tra l'altro, i diritti versati dai richiedenti e dai titolari di certificati rilasciati dall'Agenzia e da persone che hanno depositato dichiarazioni presso l'Agenzia, nonché gli oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati e per il trattamento dei ricorsi da parte dell'Agenzia.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione⁽²⁾ ha stabilito i diritti e gli oneri che devono essere riscossi dall'Agenzia. Le tariffe devono tuttavia essere adeguate al fine di consentire il recupero dell'intero costo delle attività correlate ai servizi prestati dall'Agenzia, evitando nel contempo un notevole accumulo di avanzi, conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (3) Da un lato, l'adeguamento dei diritti e degli oneri dovrebbe essere effettuato in modo trasparente, equo, non discriminatorio e uniforme, tenendo conto delle previsioni dell'Agenzia per quanto riguarda il suo carico di lavoro, i costi correlati e altri fattori pertinenti. Dall'altro, i diritti e gli oneri riscossi dall'Agenzia non dovrebbero compromettere la competitività dell'industria dell'Unione interessata. Analogamente, si dovrebbe tenere debitamente conto della capacità delle persone fisiche o giuridiche in questione, in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), di pagare i diritti.
- (4) Riconoscendo i vincoli operativi, finanziari e amministrativi a cui sono sottoposte le PMI, è opportuno applicare requisiti e processi proporzionati alle loro specificità e alleggerire gli oneri amministrativi indebiti. I requisiti tecnici normativi nel settore dell'aeronavigabilità iniziale e del mantenimento dell'aeronavigabilità, dell'addestramento e delle licenze del personale, delle operazioni di volo, dei servizi di navigazione aerea e della certificazione delle apparecchiature e dei relativi processi di certificazione sono pertanto in scala ridotta o semplificati per le PMI. La struttura dei diritti è adattata alle dimensioni e alla complessità della relativa approvazione di prodotto o dell'organizzazione. L'Agenzia fornisce inoltre orientamenti e sostegno nell'attuazione di tali requisiti.
- (5) Premesso che la sicurezza dell'aviazione civile dovrebbe essere la priorità preminente, l'Agenzia dovrebbe tuttavia tenere pienamente conto dell'efficienza in termini di costi dell'espletamento dei compiti affidatili, considerando l'ambito di tali compiti quale stabilito dal regolamento (UE) 2018/1139, e le risorse a sua disposizione.
- (6) L'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a riscuotere diritti e oneri per i compiti di certificazione o la fornitura di altri servizi che non sono specificamente menzionati nell'allegato del presente regolamento, ma che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 o che sono imposti all'Agenzia a norma di altre normative pertinenti dell'Unione, per finanziare i costi associati.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione, del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2153/oj).

- (7) Gli accordi di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, forniscono di solito una base per la valutazione dell'effettivo carico di lavoro richiesto per la certificazione di prodotti di paesi terzi. In linea di principio la procedura di convalida da parte dell'Agenzia dei certificati rilasciati da un paese terzo con il quale l'Unione ha stipulato un opportuno accordo è descritta in tale accordo e comporta un carico di lavoro diverso da quello richiesto dalle attività di certificazione dell'Agenzia. Ciò è dovuto principalmente al fatto che l'Agenzia può fare affidamento, in una certa misura, sulle attività di certificazione già svolte dall'autorità del paese terzo ai sensi del pertinente accordo, riducendo in tal modo la quantità di lavoro richiesta all'Agenzia. È pertanto necessario adeguare i diritti applicabili per riflettere la natura del carico di lavoro associato a tali convalide.
- (8) Al fine di garantire la certezza del diritto, l'efficienza amministrativa e la sana gestione finanziaria, è opportuno fissare i termini per il pagamento dei diritti e degli oneri riscossi a norma del presente regolamento.
- (9) Ai fini dell'equità finanziaria e della proporzionalità, in caso di rigetto di una domanda o di interruzione o sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l'importo dei diritti pagati dovrebbe essere adeguato in modo da tenere conto della riduzione del carico di lavoro.
- (10) È opportuno che, quando l'Agenzia ritarda temporaneamente l'avvio della valutazione e del trattamento di una nuova domanda, i diritti applicabili siano addebitati solo all'inizio delle attività dell'Agenzia.
- (11) Al fine di contribuire quanto più possibile al recupero di diritti e oneri, dovrebbero essere definite misure appropriate da adottare in caso di mancato pagamento e rischio di mancato pagamento.
- (12) L'ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non dovrebbe costituire un fattore discriminatorio. Di conseguenza, le spese di viaggio sostenute in connessione con i compiti di certificazione svolti per conto di tali imprese dovrebbero essere aggregate e suddivise fra i richiedenti.
- (13) Per aumentare la prevedibilità, i richiedenti dovrebbero poter chiedere una stima dell'importo da pagare per i compiti di certificazione e i servizi. In determinati casi la preparazione della stima richiede lo svolgimento di un'analisi tecnica preliminare da parte dell'Agenzia. È giustificato che l'Agenzia sia remunerata di conseguenza per il costo di tale analisi.
- (14) Per scoraggiare ricorsi infondati o dilatori e garantire l'equità delle procedure, il pagamento integrale degli oneri per un ricorso contro le decisioni dell'Agenzia dovrebbe costituire un prerequisito per l'ammissibilità del ricorso.
- (15) Se da una parte il presente regolamento dovrebbe consentire agli operatori del settore di prevedere il livello dei diritti e degli oneri che saranno tenuti a versare, dall'altra è necessario esaminare periodicamente se i relativi termini debbano essere rivisti, conformemente all'articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (16) Le parti interessate dovrebbero essere informate sulle modalità di calcolo dei diritti, affinché siano consapevoli della logica alla base di questi ultimi. Esse dovrebbero inoltre essere consultate prima di qualsiasi modifica dei diritti, per spiegare i motivi delle modifiche proposte.
- (17) Il 9 luglio 2025 la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell'Agenzia conformemente all'articolo 98, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1139. Il 10 settembre 2025 il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole.
- (18) Dato il numero di modifiche e a fini della chiarezza e della certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153.
- (19) Per garantire una transizione agevole dalle norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 a quelle stabilite nel presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le procedure in corso, è opportuno stabilire disposizioni transitorie.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le prestazioni per le quali i diritti e gli oneri sono dovuti all'Agenzia e l'importo dei diritti e degli oneri e le modalità in cui essi sono versati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «diritti»: gli importi riscossi dall'Agenzia e versati dai richiedenti per i compiti di certificazione;
- 2) «oneri»: gli importi riscossi dall'Agenzia per i servizi forniti, diversi dai compiti di certificazione;
- 3) «compito di certificazione»: qualsiasi attività svolta dall'Agenzia direttamente o indirettamente ai fini del rilascio, del mantenimento o della modifica di certificati e la registrazione, il mantenimento e la modifica delle dichiarazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 (e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento);
- 4) «servizio»: qualsiasi attività svolta dall'Agenzia, diversa dai compiti di certificazione, compresa la fornitura di merci o di consulenza tecnica;
- 5) «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda un compito di certificazione o un servizio fornito dall'Agenzia;
- 6) «ciclo di fatturazione»: periodo di 12 mesi applicato ai progetti pluriennali e ai compiti di sorveglianza, che ha inizio:
 - a) per i diritti e gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabelle da 1 a 6, alla data di ricezione della domanda;
 - b) per i diritti di autorizzazione di cui all'allegato, parte I, tabella 7 A, alla data di ricezione della domanda;
 - c) per i diritti di monitoraggio di cui all'allegato, parte I, tabella 7 A, alla data di rilascio del certificato;
 - d) per i diritti di cui all'allegato, parte I, tabella 8, il 1º giugno successivo al rilascio del certificato;
 - e) per i diritti di approvazione di cui all'allegato, parte I, tabelle da 9 A a 22, alla data di ricezione della domanda;
 - f) per i diritti di sorveglianza di cui all'allegato, parte I, tabelle da 9 A a 22, alla data di rilascio del certificato;
 - g) per i diritti di preparazione del trasferimento di cui all'allegato, parte I, tabelle 16 A, 17 A, 19 A e 20 A, alla data di rilascio del certificato;
 - h) per gli oneri di rilascio di cui all'allegato, parte I, tabella 23, alla data di ricezione della domanda;
 - i) per gli oneri di rinnovo di cui all'allegato, parte I, tabella 23, il 1º febbraio successivo al rilascio del certificato;
 - j) per gli oneri di sottoscrizione di cui all'allegato, parte I, tabella 24, alla data in cui è concesso l'accesso alla piattaforma;

- k) per le domande soggette all'avvio differito di cui all'articolo 10, paragrafo 4, alla data in cui l'Agenzia avvia lo svolgimento dei compiti associati a tale domanda;
- 7) «specifiche di certificazione» o «CS» (*certification specifications*): specifiche adottate a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 e pubblicate sul sito web dell'Agenzia;
- 8) «VTOL»: aerogiro o altro aeromobile più pesante dell'aria con capacità di decollo verticale e/o atterraggio verticale;
- 9) «HTOL»: aeromobile più pesante dell'aria diverso da «VTOL»;
- 10) «VTOL di grandi dimensioni»: aerogiro CS-29 e CS-27 di cat. A;
- 11) «VTOL di piccole dimensioni»: aerogiro CS-27 di peso massimo al decollo (*maximum take-off weight - MTOW*) inferiore a 3 175 kg e limitato a 4 posti, escluso il pilota;
- 12) «VTOL di medie dimensioni»: altro aerogiro CS-27;
- 13) «VTOL molto leggero»: aerogiro di progettazione semplice con MTOW inferiore a 600 kg, limitato a 2 posti, compreso il pilota, non dotato di motori a turbina e/o a razzo e limitato alle operazioni VFR diurne;
- 14) «aerogiro»: aeromobile a motore, più pesante dell'aria, che per il sostentamento in volo dipende principalmente dalla portanza generata da un massimo di due rotori;
- 15) «aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale» o «VCA» (*VTOL-capable aircraft*): aeromobile a motore, più pesante dell'aria, diverso da un velivolo o un aerogiro, in grado di effettuare il decollo e l'atterraggio verticale (*vertical take-off and landing - VTOL*) per mezzo di unità di sollevamento/spinta utilizzate per fornire portanza durante il decollo e l'atterraggio;
- 16) «aeromobile ad alte prestazioni nella categoria di peso fino a 5 700 kg»: velivolo con un MMO (Maximum Operating Mach number, numero di Mach massimo in condizioni operative) superiore a 0,6 e/o un'altitudine operativa massima superiore a 25 000 piedi;
- 17) «dirigibili piccoli»:
 - a) tutti i dirigibili ad aria calda indipendentemente dalla loro dimensione;
 - b) dirigibili a gas fino a un volume di 2 000 m³;
- 18) «dirigibili medi»: dirigibili a gas con un volume compreso tra 2 000 m³ e 20 000 m³;
- 19) «dirigibili grandi»: dirigibili a gas con un volume superiore a 20 000 m³.

Articolo 3

Determinazione di diritti e oneri

1. I diritti e gli oneri sono richiesti e riscossi dall'Agenzia solo in conformità al presente regolamento.
2. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, i diritti e gli oneri sono calcolati in base alla tariffa oraria indicata nell'allegato, parte II.
3. Gli Stati membri non riscuotono diritti per i compiti affidati all'Agenzia, anche se svolgono tali compiti per conto dell'Agenzia. L'Agenzia rimborsa gli Stati membri per i compiti che essi svolgono per suo conto.
4. Diritti e oneri sono espressi e pagati in euro.
5. Gli importi di cui all'allegato, parti I, II e II bis, sono indicizzati, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, al tasso di inflazione conformemente al metodo descritto nell'allegato, parte IV.
6. In deroga ai diritti di cui all'allegato, i diritti per i compiti di certificazione svolti nel contesto di un accordo bilaterale tra l'Unione e un paese terzo possono essere soggetti a disposizioni specifiche stabilite nel rispettivo accordo bilaterale.

Articolo 4**Pagamento di diritti o oneri**

1. L'Agenzia stabilisce i termini di pagamento dei diritti e degli oneri, descrivendo a quali condizioni l'Agenzia chiede il pagamento di un corrispettivo per i compiti di certificazione e i servizi. L'Agenzia pubblica i termini sul suo sito Internet.
2. Il richiedente versa l'importo dovuto integralmente entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura al richiedente.
3. Se non ha ricevuto il pagamento di una fattura alla scadenza del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, l'Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario di ritardo.
4. Il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di otto punti percentuali.

Articolo 5**Rigetto o interruzione per motivi finanziari**

1. L'Agenzia può:
 - a) rigettare una domanda se i diritti o gli oneri dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
 - b) rigettare o interrompere una domanda se è comprovato che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o disponga un deposito vincolato;
 - c) rigettare o interrompere una domanda nei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma;
 - d) rigettare una richiesta per il trasferimento di un certificato o per il trasferimento della proprietà, se non sono stati adempiuti gli obblighi di pagamento derivanti dallo svolgimento di compiti di certificazione o dalla fornitura di servizi da parte dell'Agenzia.
2. Prima di procedere conformemente al paragrafo 1, l'Agenzia consulta il richiedente sulla misura prevista da parte dell'Agenzia.
3. Nel suo regolamento interno l'Agenzia può prevedere altri motivi per il rigetto o l'interruzione di una domanda, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a) il mancato rispetto, da parte del richiedente, dei requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base;
 - b) la mancanza di risorse all'interno della struttura del richiedente per garantire che tutte le attività dell'organizzazione possano essere svolte in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

Articolo 6**Spese di viaggio**

Le spese di viaggio sostenute nel contesto dei compiti di certificazione della fornitura dei servizi sono addebitate esclusivamente in conformità all'allegato, parte VI.

Articolo 7**Stima finanziaria**

1. Su richiesta di un richiedente, e fatto salvo il paragrafo 2, l'Agenzia fornisce una stima finanziaria dei diritti e degli oneri che il richiedente deve pagare.
2. Se la stima finanziaria di cui al paragrafo 1 richiede un'analisi tecnica preliminare da parte dell'Agenzia a causa della complessità prevista del progetto, l'analisi è addebitata su base oraria, sulla base di un accordo che deve essere firmato tra il richiedente e l'Agenzia.

3. Su richiesta del richiedente, le attività dell'Agenzia sono sospese fino a quando la stima finanziaria di cui al paragrafo 1 non sia stata fornita dall'Agenzia e accettata dal richiedente.
4. La stima finanziaria di cui al paragrafo 1 è modificata dall'Agenzia in una qualsiasi delle situazioni seguenti:
 - a) il compito è più semplice o può essere svolto più rapidamente di quanto inizialmente previsto;
 - b) il compito è più complesso e richiede più tempo di quanto l'Agenzia avrebbe ragionevolmente potuto prevedere.

CAPO II

DIRITTI

Articolo 8

Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti

1. Lo svolgimento di compiti di certificazione è subordinato al pagamento preliminare dell'intero importo dei diritti dovuti, a meno che l'Agenzia non decida altrimenti dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi. L'Agenzia può fatturare i diritti in un'unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all'inizio del periodo annuale o di sorveglianza.
2. Il diritto che il richiedente è tenuto a versare per un determinato compito di certificazione consiste in uno dei seguenti elementi:
 - a) un diritto fisso di cui all'allegato, parte I;
 - b) un diritto variabile.
3. Il diritto variabile di cui al paragrafo 2, lettera b), è stabilito moltiplicando il numero effettivo di ore lavorative per la tariffa oraria di cui all'allegato, parte II.
4. Se giustificato da circostanze tecniche pertinenti per i diritti e previo accordo del richiedente, l'Agenzia può:
 - a) riclassificare una domanda all'interno delle categorie di cui all'allegato;
 - b) riclassificare più domande come un'unica domanda, a condizione che tali domande riguardino lo stesso progetto di tipo e che si riferiscano a uno o più dei seguenti elementi, in qualsiasi combinazione:
 - i) modifiche di maggiore entità,
 - ii) riparazioni di maggiore entità, o
 - iii) certificati di omologazione supplementari.

Se il richiedente non concorda con la riclassificazione proposta, l'Agenzia può rigettare o interrompere la domanda o le domande in questione.

Articolo 9

Periodi di fatturazione

1. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, sono riscossi per domanda e per ciclo di fatturazione. Per il periodo successivo al primo ciclo di fatturazione, i diritti sono pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno.
2. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabella 4, sono riscossi per domanda.
3. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabella 7 A, sono riscossi come segue:
 - a) diritti di autorizzazione e diritti di notifica una tantum, per domanda;
 - b) diritti di monitoraggio, per ciclo di fatturazione.

4. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabella 8, sono riscossi per ciclo di fatturazione.
5. I diritti di approvazione di cui all'allegato, parte I, tabella 9 A, sono riscossi per domanda e per ciclo di fatturazione.

Per il periodo successivo al ciclo di fatturazione, i diritti di approvazione sono pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno.

6. I diritti di sorveglianza di cui all'allegato, parte I, tabella 9 A, sono riscossi per ciclo di fatturazione.
7. I diritti di approvazione per modifiche significative di cui all'allegato, parte I, tabella 9 A, sono riscossi per domanda.
8. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle da 9B a 14 e tabelle da 16 A a 22, sono riscossi come segue:
 - a) diritti di approvazione, per domanda;
 - b) diritti di sorveglianza, per ciclo di fatturazione;
 - c) diritti di preparazione del trasferimento, per certificato.
9. Ai fini dei diritti di cui alla parte I, tabelle da 9 A a 14 e da 16 A a 22 dell'allegato, qualsiasi modifica apportata a un'organizzazione che incida sulla sua approvazione comporta il ricalcolo dei diritti per la sorveglianza dovuti a partire dal ciclo di fatturazione successivo all'approvazione della modifica.
10. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabella 8, per il periodo compreso tra la data di rilascio del certificato e l'inizio del primo ciclo di fatturazione successivo sono calcolati *pro rata temporis*.
11. Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dei diritti applicabili, i diritti sono ricalcolati come segue:
 - a) per i diritti riscossi per domanda, a partire dalla data di ricezione della domanda;
 - b) per i diritti riscossi per domanda e per ciclo di fatturazione, a partire dal ciclo di fatturazione in corso e per i successivi;
 - c) se l'Agenzia riclassifica più domande come un'unica domanda conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), a partire dalla data considerata pertinente per la riclassificazione.
12. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle 7B e 15, sono riscossi conformemente ai periodi di fatturazione specificati nelle rispettive tabelle.

Articolo 10

Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande

1. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, i diritti applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l'Agenzia interrompe lo svolgimento del compito, tenendo conto degli adeguamenti di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo dei diritti dovuti è calcolato come segue:
 - a) per i diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, e i diritti di approvazione di cui alla tabella 9 A, riscossi per domanda e per ciclo di fatturazione, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno, mentre per i periodi precedenti il ciclo di fatturazione in corso, i diritti applicabili restano dovuti;
 - b) per i diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle 4, 15 e 19D, e per i diritti fissi di cui all'allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è pari al 50 % del diritto applicabile;

- c) per i diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle da 9B a 22, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria ma non supera il diritto fisso applicabile;
- d) per i diritti di cui all'allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria;
- e) per i diritti non contemplati nelle lettere da a) a d) il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l'Agenzia.

3. Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, i diritti per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo dei diritti dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l'Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima della stessa su richiesta del richiedente, l'Agenzia riscuote un nuovo diritto, indipendentemente dai diritti già pagati per il compito sospeso. I nuovi diritti sono pari a 1/365esimo del pertinente diritto annuale giornaliero.

4. L'Agenzia può differire temporaneamente l'avvio della valutazione e del trattamento di una nuova domanda qualora un aumento eccezionale e temporaneo dei compiti e dei servizi di certificazione concomitanti, associato a una riduzione della capacità operativa, richieda tale differimento.

5. L'Agenzia istituisce e mantiene una procedura equa, trasparente e non discriminatoria che disciplina le condizioni alle quali una domanda può essere soggetta all'avvio differito di cui al paragrafo 4. La decisione di differire l'avvio si basa, in particolare, su una valutazione dei seguenti fattori:

- a) disponibilità delle risorse;
- b) carico di lavoro e durata stimati;
- c) impatto su altre attività in corso;
- d) rilevanza per la sicurezza della domanda.

L'Agenzia notifica senza indebito ritardo al richiedente la decisione di differire l'avvio, compresi i motivi del rinvio e, ove possibile, un calendario stimato per l'avvio della valutazione e del trattamento della domanda.

6. I diritti relativi alla domanda interessata dall'avvio differito di cui al paragrafo 4 sono fatturati ed entrano in vigore a decorrere dalla data in cui l'Agenzia avvia lo svolgimento dei compiti associati a tale domanda.

7. Ai fini del presente capo:

- a) l'interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta;
- b) l'interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell'Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente;
- c) la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all'Agenzia.

8. I diritti pagati per un compito connesso a una domanda per la quale lo svolgimento di compiti è stato interrotto non sono presi in considerazione per i compiti successivi, anche se tali compiti sono della stessa natura del compito interrotto.

Articolo 11

Sospensione o revoca di certificati e cancellazione delle dichiarazioni dai registri

1. Se i diritti dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'Agenzia può sospendere o revocare il certificato pertinente previa consultazione del titolare del certificato o cancellare la pertinente dichiarazione dai registri previa consultazione del responsabile del rilascio della dichiarazione.

2. Se l'Agenzia sospende un certificato o cancella temporaneamente una dichiarazione dai registri perché il titolare del certificato o il responsabile del rilascio della dichiarazione non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, l'Agenzia, nonostante tale sospensione, continua a fatturare il diritto annuale o il diritto di sorveglianza in un'unica soluzione all'inizio del periodo annuale o di sorveglianza. L'Agenzia può revocare il certificato pertinente o cancellare in modo permanente la dichiarazione dai registri se il titolare del certificato non ottempera ai suoi obblighi di pagamento entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della sospensione. Il ripristino del certificato o della dichiarazione è subordinato al pagamento preliminare del saldo dei diritti dovuti per il periodo di sospensione unitamente a qualsiasi altro importo allora dovuto.

3. Se l'Agenzia revoca un certificato o cancella permanentemente la dichiarazione dai registri perché il titolare del certificato o il responsabile del rilascio della dichiarazione non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è calcolato come segue:

- a) per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato o dichiarazione e per ciclo di fatturazione, il saldo dei diritti dovuti è pari a 1/365esimo del diritto fisso pertinente per giorno.
- b) per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria.

Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto, sono pagati integralmente alla data in cui la revoca o la cancellazione dai registri prende effetto.

Articolo 12

Restituzione o trasferimento di certificati e disattivazione di dispositivi di addestramento al volo simulato

1. Se il titolare di un certificato lo restituisce, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è calcolato come segue:

- a) per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato e per ciclo di fatturazione, 1/365esimo del diritto fisso annuale pertinente per giorno;
- b) per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, su base oraria.

Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), sono pagati integralmente unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto alla data in cui la restituzione prende effetto.

2. Se un certificato è trasferito, i diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle da 8 a 22, sono versati dal nuovo titolare del certificato a decorrere dal ciclo di fatturazione successivo alla data in cui il trasferimento prende effetto.

3. Nei casi di cui all'allegato, parte I, tabella 14, il diritto di sorveglianza del dispositivo riguardante un dispositivo di addestramento al volo simulato è ridotto pro rata temporis per i periodi in cui il dispositivo è disattivato, a condizione che la disattivazione sia stata avviata su richiesta del richiedente.

Articolo 13

Compiti di certificazione su base eccezionale

Al diritto riscosso si applica un adeguamento eccezionale per coprire tutti i costi sostenuti dall'Agenzia per un determinato compito di certificazione, se lo svolgimento di tale compito richiede l'assegnazione di categorie e/o di un numero di membri del personale che l'Agenzia generalmente non assegnerebbe in base alle proprie procedure abituali.

CAPO III

ONERI**Articolo 14****Disposizioni generali concernenti il pagamento degli oneri**

1. L'importo degli oneri riscossi dall'Agenzia conformemente all'allegato, parte II, è fatturato in base alla tariffa oraria applicabile.
2. Gli oneri per la fornitura di servizi di formazione sono riscossi conformemente all'allegato, parte II bis.

Articolo 15**Tempi di riscossione degli oneri e periodi di fatturazione**

1. Gli oneri sono riscossi precedentemente alla fornitura del servizio, salvo diversa decisione dell'Agenzia dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi.
2. Gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabella 6, punto 1), sono riscossi per domanda e per ciclo di fatturazione. Per il periodo successivo al ciclo di fatturazione, gli oneri sono pari a 1/365esimo dell'onere annuale pertinente per giorno.
3. Gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabella 5 e tabella 6, punto 2), sono riscossi per domanda.
4. Gli oneri per il rilascio dell'etichetta ambientale di cui all'allegato, parte I, tabella 23, sono riscossi per domanda. Gli oneri di rinnovo di cui all'allegato, parte I, tabella 23, sono riscossi per ciclo di fatturazione.
5. Gli oneri per la piattaforma Data4Safety di cui all'allegato, parte I, tabella 24, sono riscossi per domanda e per ciclo di fatturazione. L'accesso alla piattaforma Data4Safety è rinnovato automaticamente salvo comunicazione contraria del richiedente all'Agenzia almeno 90 giorni prima della fine del periodo di sottoscrizione.
6. Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dell'onere applicabile, gli oneri sono ricalcolati di conseguenza con effetto a decorrere dalla data di ricezione della domanda.

Articolo 16**Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande**

1. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, gli oneri applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l'Agenzia interrompe lo svolgimento del compito, tenendo conto degli adeguamenti di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo degli oneri dovuti è calcolato come segue:
 - a) per gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabella 6, punto 1), e tabella 23, riscossi per domanda e per ciclo di fatturazione, il saldo degli oneri dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è pari a 1/365esimo dell'onere annuale pertinente per giorno, mentre per i periodi precedenti il ciclo di fatturazione in corso, gli oneri applicabili restano dovuti;
 - b) per gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabella 5, e tabella 6, punto 2, e per gli oneri fissi di cui all'allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo degli oneri dovuti è pari al 50 % dell'onere applicabile;

- c) per gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabella 24, riscossi per domanda e per ciclo di fatturazione, il saldo degli oneri dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è pari all'intero importo;
- d) per gli oneri di cui all'allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo degli oneri dovuti è calcolato su base oraria;
- e) per gli oneri non contemplati nelle lettere da a) a d) il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l'Agenzia.

3. Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, gli oneri per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo degli oneri dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l'Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima su richiesta del richiedente, l'Agenzia riscuote un nuovo onere, indipendentemente dagli oneri già pagati per il compito sospeso.

4. Ai fini del presente capo:

- a) l'interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta;
- b) l'interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell'Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente;
- c) la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all'Agenzia.

5. Gli oneri pagati per un compito connesso a una domanda il cui svolgimento è stato interrotto non sono presi in considerazione per qualsiasi compito successivo, anche se tale compito è della stessa natura del compito interrotto.

CAPO IV

RICORSI

Articolo 17

Trattamento dei ricorsi

1. Sono riscossi oneri per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2018/1139. Gli importi degli oneri sono calcolati conformemente al metodo di cui all'allegato, parte III, del presente regolamento. Un ricorso è ammissibile solo se l'onere per il ricorso è stato versato entro il periodo di tempo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2. Una persona giuridica che presenta un ricorso trasmette all'Agenzia un certificato firmato da un funzionario autorizzato nel quale viene precisato il volume d'affari del ricorrente. Tale certificato è trasmesso all'Agenzia unitamente al ricorso.

3. Gli oneri per il ricorso sono versati in conformità alla procedura applicabile istituita dall'Agenzia entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all'Agenzia.

4. Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l'Agenzia rimborsa gli oneri versati per il ricorso.

CAPO V

PROCEDURE DELL'AGENZIA*Articolo 18***Disposizioni generali**

L'Agenzia distingue tra, da un lato, le entrate e le spese attribuibili ai compiti di certificazione svolti e ai servizi forniti e, dall'altro, le entrate e le spese attribuibili ad attività finanziarie tramite altre fonti di entrate.

A tal fine:

- a) i diritti e gli oneri riscossi dall'Agenzia sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità separata;
- b) l'Agenzia redige e utilizza una contabilità analitica per le proprie entrate e spese.

*Articolo 19***Valutazione e revisione**

1. L'Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio di amministrazione e all'organo consultivo delle parti interessate, istituito in conformità all'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, informazioni sulle componenti che servono da base per la determinazione dell'importo dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori.

2. L'Agenzia valuta l'allegato periodicamente, e per la prima volta due anni dopo l'inizio dell'applicazione del presente regolamento di esecuzione della Commissione, al fine di verificare se le informazioni significative relative alle ipotesi alla base delle entrate e delle spese previste per l'Agenzia trovano debito riscontro negli importi dei diritti o degli oneri riscossi dall'Agenzia. L'Agenzia può proporre alla Commissione modifiche dei diritti e degli oneri, precisandone i motivi.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 20***Abrogazione**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato, parte VII.

*Articolo 21***Disposizioni transitorie**

1. I diritti e gli oneri per i cicli di fatturazione in corso al 1º gennaio 2026 sono calcolati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 nella versione applicabile al 31 dicembre 2025.

2. Le tariffe orarie di cui all'allegato, parte II, si applicano ai compiti in corso il 1º gennaio 2026 per i quali i diritti o gli oneri sono calcolati su base oraria.

3. Per quanto riguarda i casi nei quali si dovrebbero altrimenti applicare i diritti di approvazione di cui alla parte I, tabelle da 18 a 22, dell'allegato, i diritti e gli oneri relativi alle domande presentate prima del 1º gennaio 2026 sono calcolati conformemente alla parte II dell'allegato fino al completamento dei compiti derivanti da tali domande.

Articolo 22

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

INDICE

- Parte I — Compiti per i quali è addebitata una tariffa fissa
- Parte II — Compiti di certificazione o servizi per i quali è addebitata una tariffa su base oraria
- Parte II bis — Oneri per la fornitura di servizi di formazione
- Parte III — Oneri per i ricorsi
- Parte IV — Tasso di inflazione annuo
- Parte V — Note esplicative
- Parte VI — Spese di viaggio
- Parte VII — Tavola di concordanza

PARTE I

Compiti per i quali è addebitata una tariffa fissa*Tabella 1***Certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti e autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order)**

[di cui all'allegato I (parte 21), sezione A, capitoli B e O, e all'allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitoli B e C, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (¹)]

	Diritto fisso (EUR)
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo	
Oltre 150 000 kg	2 885 540
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	2 377 030
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	932 200
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	590 660
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	196 530
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	22 310
Fino a 1 200 kg	7 440
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo	
Grandi	668 440
Medi	267 390
Piccoli	33 490
Molto leggeri	33 490
Palloni	10 360
Dirigibili grandi	60 300

(¹) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj>).

	Diritto fisso (EUR)
Dirigibili medi	22 970
Dirigibili piccoli	11 500
Propulsione	
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	569 060
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo compresa tra 200 kW e 2 000 kW	379 320
Motori non a turbina o motori a turbina con potenza di decollo fino a 200 kW	51 840
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	25 920
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	17 700
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	5 050
Elica classe CS-22 J	2 530
Parti ed equipaggiamenti non installati	
Valore superiore a 20 000 EUR	13 060
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	7 470
Valore inferiore a 2 000 EUR	4 340
Unità di potenza ausiliaria (APU)	310 450

Tabella 2

Certificati di omologazione supplementari

[di cui all'allegato I (parte 21), sezione A, capitolo E, e all'allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo E, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

	Diritto fisso (EUR)			
	Significativi complessi	Significativi	Standard	Semplici
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo				
Oltre 150 000 kg	1 337 310	107 380	22 930	6 530
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	955 960	64 440	18 340	5 140
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	530 910	42 960	13 750	4 680
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	407 750	25 780	9 180	4 680
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	168 440	7 880	3 620	1 810
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	8 620	2 770	1 730	860
Fino a 1 200 kg	5 100	440	440	440

	Diritto fisso (EUR)			
	Significativi complessi	Significativi	Standard	Semplici
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo				
Grandi	451 680	82 770	12 410	4 140
Medi	264 650	41 390	8 280	3 310
Piccoli	21 170	16 570	6 210	2 080
Molto leggeri	13 490	1 560	690	440
Altri aeromobili con pilota a bordo				
Palloni	5 100	1 470	690	440
Dirigibili grandi	52 930	22 420	17 940	8 970
Dirigibili medi	21 190	6 890	5 520	2 770
Dirigibili piccoli	10 560	3 450	2 770	1 390
Propulsione				
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	266 890	20 690	12 410	8 280
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo compresa tra 200 kW e 2 000 kW	260 910	12 410	9 740	6 500
Motori non a turbina o motori a turbina con potenza di decollo fino a 200 kW	48 730	4 830	2 160	1 080
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	24 440	2 430	1 080	520
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	9 860	3 450	1 730	860
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	3 000	2 580	1 290	660
Elica classe CS-22 J	1 520	1 290	660	320
Parti ed equipaggiamenti non installati				
Valore superiore a 20 000 EUR	—	—	—	—
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	—	—	—	—
Valore inferiore a 2 000 EUR	—	—	—	—
Unità di potenza ausiliaria (APU)	191 340	10 350	6 910	3 450

Tabella 3

Modifiche di maggiore entità e riparazioni di maggiore entità

[di cui all'allegato I (parte 21), sezione A, capitoli D e M, e all'allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitoli D e F, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

	Diritto fisso (EUR)				
	Diritto di modello (*)	Significative complesse	Significative	Standard	Semplici
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo					
Oltre 150 000 kg	140 400	1 123 200	109 530	20 120	7 170
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	84 070	672 590	54 800	15 090	4 620
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	56 030	448 270	43 850	10 070	3 590
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	44 830	358 650	27 410	5 030	3 590
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	21 210	169 740	7 530	3 510	1 740
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	740	5 940	1 910	860	440
Fino a 1 200 kg	630	5 100	440	440	440
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo					
Grandi	42 340	338 760	75 030	15 010	5 000
Medi	26 470	211 720	40 010	10 000	3 500
Piccoli	2 650	21 170	16 020	7 500	2 010
Molto leggeri	1 590	12 720	1 470	690	690
Altri aeromobili con pilota a bordo					
Palloni	630	5 100	1 470	690	690
Dirigibili grandi	5 290	42 340	20 010	15 010	10 000
Dirigibili medi	2 120	16 930	5 520	4 130	2 770
Dirigibili piccoli	1 050	8 470	2 770	2 060	1 390
Propulsione					
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	18 430	147 480	13 820	5 080	3 060
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo superiore a 200 kW fino a 2 000 kW	15 880	127 030	7 500	2 540	1 530
Motori non a turbina o motori a turbina con potenza di decollo fino a 200 kW	2 650	21 210	2 250	1 040	700

	Diritto fisso (EUR)				
	Diritto di modello ⁽¹⁾	Significative complesse	Significative	Standard	Semplici
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	1 320	10 600	1 040	520	520
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	660	5 310	1 850	700	700
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	210	1 630	1 400	660	660
Elica classe CS-22 J	100	830	700	220	220

Parti ed equipaggiamenti non installati

Valore superiore a 20 000 EUR	—	—	—	—	—
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	—	—	—	—	—
Valore inferiore a 2 000 EUR	—	—	—	—	—
Unità di potenza ausiliaria (APU)	12 300	98 380	5 180	1 730	1 040

⁽¹⁾ Il diritto di modello comprende l'aggiunta di un modello al progetto di tipo ed è riscosso per domanda e modello. Esso deve essere associato a una domanda di modifica standard, significativa o significativa complessa. La categoria di diritto applicabile per domanda e modello è determinata dalla categoria di diritto assegnata al relativo progetto di tipo.

Tabella 4**Modifiche di minore entità e riparazioni di minore entità**

[di cui all'allegato I (parte 21), sezione A, capitoli D e M, e all'allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo D, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

	Diritto fisso ⁽¹⁾ (EUR)
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo	
Oltre 150 000 kg	2 650
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	2 650
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	2 650
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	2 650
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	860
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	700
Fino a 1 200 kg	440
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo	
Grandi	1 360
Medi	1 360
Piccoli	1 360
Molto leggeri	690

	Diritto fisso (¹) (EUR)
Altri aeromobili con pilota a bordo	
Palloni	690
Dirigibili grandi	2 410
Dirigibili medi	1 360
Dirigibili piccoli	1 360
Propulsione	
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	1 780
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo compresa tra 200 kW e 2 000 kW	1 780
Motori non a turbina o motori a turbina con potenza di decollo fino a 200 kW	860
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	520
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	700
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	660
Elica classe CS-22 J	450
Parti ed equipaggiamenti non installati	
Valore superiore a 20 000 EUR	2 610
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	1 500
Valore inferiore a 2 000 EUR	870
Unità di potenza ausiliaria (APU)	690
(¹) I diritti elencati nella presente tabella non si applicano alle modifiche di minore entità e alle riparazioni di minore entità eseguite dalle imprese di progettazione conformemente all'allegato I (parte 21), sezione A, capitolo J, punto 21.A.263, lettera c), punto 2), del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.	

Tabella 5

Sostegno per la convalida della certificazione

Servizio volto a fornire sostegno relativo alla convalida/al riconoscimento da parte dell'autorità di un paese terzo di un certificato dell'AESA e assistenza tecnica relativa ad attività di riscontro della conformità

	Pacchetto di servizi	Onere fisso (EUR)
Grande		3 510
Medio		1 400
Piccolo		350

Tabella 6

Comitato di revisione della manutenzione (Maintenance Review Board - MRB)

Servizio volto a fornire sostegno relativo all'approvazione e alle revisioni della relazione del comitato di revisione della manutenzione

	Onere fisso (EUR)
1 - Relazione MRB iniziale	
Aeromobili CS-25	491 400

	Onere fisso (EUR)
Aeromobili CS-27 e CS-29	210 600
Certificati di omologazione supplementari	70 200
2 - Revisione delle relazioni MRB	
CS-25 oltre 150 000 kg	168 480
CS-25 compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	140 400
CS-25 compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	112 320
CS-25 compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg	56 160
Aeromobili CS-27 e CS-29	42 120
Certificati di omologazione supplementari	28 080

In deroga al punto 2 (Revisione delle relazioni MRB) della presente tabella, la tariffa oraria di cui alla parte II del presente allegato, fino al livello dell'onere completo per la pertinente categoria di oneri, è addebitata per una delle seguenti categorie di aeromobili:

- a) che sono fuori produzione da oltre 20 anni; o
- b) di cui sono state prodotte meno di 50 unità in tutto il mondo; o
- c) di cui sono state prodotte 50 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che sono in servizio meno di 50 unità in tutto il mondo.

Tabella 7 A

Autorizzazione e monitoraggio di operatori di paesi terzi (Third-Country Operators - TCO)

Dimensioni della flotta	Categoria di operatore	
	Leggero	Pesante
Diritto di autorizzazione (EUR)		
Tra 1 e 5	750	1 500
Tra 6 e 10	1 500	3 000
Tra 11 e 40	2 250	4 500
Oltre 40	3 000	6 000
Diritto di monitoraggio (EUR)		
Dimensioni della flotta	Leggero	Pesante
Tra 1 e 5	1 500	3 000
Tra 6 e 10	3 000	6 000
Tra 11 e 40	4 500	9 000
Oltre 40	6 000	12 000
Diritto di notifica una tantum (EUR) (⁽¹⁾)		
		1 800

(¹) Conformemente all'allegato 1, punto TCO.305, del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/452/oj>), diritto per notifica e identico per qualsiasi categoria di operatore o dimensione della flotta.

Tabella 7B
Ulteriore valutazione di operatori di paesi terzi⁽²⁾

	Diritto fisso (EUR)
Visita in loco ⁽¹⁾	30 230
Riunione tecnica di un giorno (a Colonia o ibrida)	16 970
Audit a distanza	19 900
Ulteriore valutazione ⁽²⁾	5 000
Valutazione tecnica ad hoc di una giornata (a Colonia o ibrida o interamente a distanza)	9 900
Valutazione tecnica ad hoc di mezza giornata (a Colonia o ibrida o interamente a distanza)	7 500

(¹) Escluse le spese di viaggio (da addebitare in aggiunta al diritto fisso di cui alla presente tabella).

(²) In conformità all'allegato 2, punto ART.200, lettera b), del regolamento (UE) 452/2014.

Tabella 8

Diritti annuali per titolari di certificati di omologazione AESA, certificati di omologazione ristretti AESA, autorizzazioni ETSO AESA e altri certificati di omologazione o autorizzazioni di norme tecniche considerati accettati a norma del regolamento (UE) 2018/1139

[di cui all'allegato I (parte 21), sezione A, capitoli B e O, e all'allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitoli B e C, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

	Diritto fisso (EUR)	
	Progettazione UE	Progettazione non UE
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo		
Oltre 150 000 kg	1 621 840	505 820
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	1 369 570	385 380
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	412 690	154 640
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	67 460	22 910
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	7 470	2 490
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	3 450	1 170
Fino a 1 200 kg	320	100
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo		
Grandi	170 520	55 580
Medi	80 290	29 880
Piccoli	33 530	12 170
Molto leggeri	5 190	1 730

(²) In base ai dati di sicurezza disponibili l'Agenzia può decidere di svolgere attività specifiche per la valutazione iniziale e il monitoraggio dei TCO, a norma del regolamento (UE) n. 452/2014.

	Diritto fisso (EUR)	
	Progettazione UE	Progettazione non UE
Altri aeromobili con pilota a bordo		
Palloni	1 180	510
Dirigibili grandi	5 620	1 870
Dirigibili medi	3 450	1 150
Dirigibili piccoli	2 770	930
Propulsione		
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	168 610	45 120
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo compresa tra 200 kW e 2 000 kW	81 680	38 540
Motori non a turbina o motori a turbina con potenza di decollo fino a 200 kW	1 570	200
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	860	440
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	590	310
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	340	70
Elica classe CS-22 J	320	100
Parti ed equipaggiamenti non installati		
Valore superiore a 20 000 EUR	3 430	950
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	1 810	650
Valore inferiore a 2 000 EUR	730	590
Unità di potenza ausiliaria (APU)	123 380	14 760

In deroga alla presente tabella si applica quanto segue:

- a) Per le versioni cargo di un aeromobile munite di proprio certificato di omologazione si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto per l'equivalente versione passeggeri.
- b) Per i titolari di diversi certificati di omologazione AESA e/o diversi certificati di omologazione ristretti AESA, autorizzazioni ETSO AESA e/o diversi altri certificati di omologazione o autorizzazioni di norme tecniche, si applica una riduzione del 25 % del diritto annuale al quarto e ai successivi certificati soggetti allo stesso diritto fisso nella stessa categoria di diritto.
- c) La tariffa oraria di cui al presente allegato, parte II, fino al livello del diritto completo per la categoria di diritto pertinente è addebitata nei seguenti casi:
 - (1) per una delle seguenti categorie di aeromobili:
 - a) che sono fuori produzione da oltre 20 anni; o
 - b) di cui sono state prodotte meno di 50 unità in tutto il mondo; o
 - c) di cui sono state prodotte 50 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che sono in servizio meno di 50 unità in tutto il mondo;
 - (2) per una delle seguenti categorie di motori e eliche:
 - a) che sono fuori produzione da oltre 20 anni; o
 - b) di cui sono state prodotte meno di 100 unità in tutto il mondo; o

- c) di cui sono state prodotte 100 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che i motori o le eliche sono installati in meno di 50 aeromobili in servizio;
- (3) per una delle seguenti categorie di parti e equipaggiamenti non installati:
- a) che sono fuori produzione da oltre 15 anni; o
 - b) di cui sono state prodotte meno di 400 unità in tutto il mondo; o
 - c) di cui sono state prodotte 400 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che le parti sono installate su meno di 50 aeromobili in servizio o che gli equipaggiamenti non installati sono trasportati a bordo di meno di 50 aeromobili in servizio.

I criteri stabiliti al punto C sono valutati con riferimento al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio il rispettivo ciclo di fatturazione.

Il periodo durante il quale una fattura riguardante un diritto relativo al mantenimento dell'aeronavigabilità può essere rettificata retroattivamente, viste la tabella e le deroghe di cui sopra, è limitato a un anno dopo la sua emissione.

Tabella 9 A

Approvazione delle imprese di progettazione (DOA)

[di cui all'allegato I (parte 21), sezione A, capitolo J, e all'allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo J, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Diritto di approvazione (EUR)					
	1 A	1B 2 A	1C 2B 3 A	2C 3B	3C
Fino a 10 membri del personale coinvolti	10 170	8 000	5 980	4 040	3 130
Tra 10 e 49	28 600	20 430	12 260	8 170	—
Tra 50 e 399	126 640	95 010	63 260	48 470	—
Tra 400 e 999	253 300	189 910	158 280	133 250	—
Tra 1 000 e 2 499	506 580	—	—	—	—
Tra 2 500 e 4 999	759 760	—	—	—	—
Tra 5 000 e 7 000	813 620	—	—	—	—
Oltre 7 000	4 221 150	—	—	—	—

Diritto di sorveglianza (¹) (EUR)

	1 A	1B 2 A	1C 2B 3 A	2C 3B	3C
Fino a 10 membri del personale coinvolti	11 050	8 360	5 990	4 040	3 120
Tra 10 e 49	31 080	21 310	12 260	8 160	—
Tra 50 e 399	119 780	86 310	54 950	44 120	—
Tra 400 e 999	239 760	172 680	137 850	121 290	—
Tra 1 000 e 2 499	479 530	—	—	—	—
Tra 2 500 e 4 999	719 300	—	—	—	—
Tra 5 000 e 7 000	1 527 500	—	—	—	—
Oltre 7 000	3 996 860	—	—	—	—

Diritto di approvazione di modifiche significative (¹) (EUR)					
	1 A	1B 2 A	1C 2B 3 A	2C 3B	3C
Fino a 10 membri del personale coinvolti	910	910	760	600	460
Tra 10 e 49	1 510	1 510	1 670	1 060	—
Tra 50 e 399	6 650	5 140	4 230	1 210	—
Tra 400 e 999	11 180	10 280	6 050	2 120	—
Tra 1 000 e 2 499	15 410	—	—	—	—
Tra 2 500 e 4 999	20 550	—	—	—	—
Tra 5 000 e 7 000	25 390	—	—	—	—
Oltre 7 000	27 200	—	—	—	—

(¹) Il diritto di sorveglianza copre le normali attività di sorveglianza che è necessario svolgere per l'impresa approvata, ad eccezione delle modifiche significative soggette a un diritto conformemente alla tabella 9 A.

(²) Il diritto di approvazione di modifiche significative si applica a ogni singola modifica del termine di approvazione, ad eccezione delle modifiche apportate all'impresa e/o al numero di membri del personale.

Tabella 9B

Procedure alternative all'approvazione delle imprese di progettazione

[di cui all'allegato I (parte 21), sezione A, capitolo J, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Categoria	Descrizione	Diritto (EUR)
1 A	Certificazione di omologazione	11 150
1B	Certificazione di omologazione — solo mantenimento dell'aeronavigabilità	4 460
2 A	Certificati di omologazione supplementari (<i>supplemental type certificates</i> - STC) e/o riparazioni di maggiore entità	8 920
2B	STC e/o riparazioni di maggiore entità — solo mantenimento dell'aeronavigabilità	3 720
3 A	ETSOA	8 920
3B	ETSOA — solo mantenimento dell'aeronavigabilità	4 460

Tabella 10

Approvazione delle imprese di produzione (POA)

[di cui all'allegato I (parte 21), sezione A, capitolo G, e all'allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo G, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Diritto di approvazione (EUR)			
	Prodotto con prezzo più elevato inferiore a 5 000 EUR (³)	Prodotto con prezzo più elevato compreso tra 5 000 EUR e 100 000 EUR (³)	Prodotto con prezzo più elevato superiore a 100 000 EUR (³)
Fino a 100 membri del personale coinvolti	28 990	55 750	78 060
Tra 100 e 499	44 610	89 210	156 120
Tra 500 e 999	83 640	167 270	334 550
Tra 1 000 e 4 999	223 030	446 050	1 115 130
Tra 5 000 e 20 000	836 320	1 672 700	3 902 950
Oltre 20 000	1 393 910	2 787 820	5 575 640

Diritto di sorveglianza (EUR)			
	Prodotto con prezzo più elevato inferiore a 5 000 EUR (¹)	Prodotto con prezzo più elevato compreso tra 5 000 EUR e 100 000 EUR (¹)	Prodotto con prezzo più elevato superiore a 100 000 EUR (¹)
Fino a 100 membri del personale coinvolti	19 330	37 180	52 050
Tra 100 e 499	29 740	59 470	104 060
Tra 500 e 999	55 750	111 520	222 650
Tra 1 000 e 4 999	148 680	297 370	743 420
Tra 5 000 e 20 000	557 570	1 115 180	2 601 960
Oltre 20 000	877 500	1 858 550	3 900 000

(¹) Valore (come indicato nei prezzi di listino del costruttore pertinente) del prodotto, della parte o dell'equipaggiamento non installato con il prezzo più alto, che è compreso nell'ambito delle attività POA approvate (*capability list*, elenco delle competenze) del titolare di POA dell'AESA.

Tabella 11

Approvazione delle imprese di manutenzione

[di cui all'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione] (²)

	Diritto di approvazione (¹) (EUR)	Diritto di sorveglianza (¹) (EUR)
Fino a 5 membri del personale coinvolti	5 190	3 970
Tra 5 e 9	8 630	6 910
Tra 10 e 49	34 570	21 410
Tra 50 e 99	55 320	42 820
Tra 100 e 499	73 930	57 240
Tra 500 e 999	102 100	79 050
Oltre 999	143 350	110 920
Classificazioni tecniche	Diritto fisso in base alla classificazione tecnica (²) (EUR)	Diritto fisso in base alla classificazione tecnica (²) (EUR)
A 1	29 460	22 800
A 2	6 710	5 190
A 3	13 390	10 360
A 4	1 330	1 040
B 1	13 390	10 360
B 2	6 710	5 190
B 3	1 330	1 040
C/D	1 330	1 040

(¹) Il diritto da versare si compone del diritto fisso in base al numero di membri del personale sommato al diritto o ai diritti fissi in base alla classificazione tecnica.

(²) Alle imprese che detengono diverse classificazioni A e/o B è addebitato solo il diritto più elevato. Per le imprese che detengono una o diverse classificazioni C e/o D, a ogni classificazione è addebitato il diritto della «classificazione C/D».

(³) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj>).

Tabella 12

Approvazione delle imprese che svolgono attività di formazione sulla manutenzione

[di cui all'allegato IV (parte 147), del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]

	Diritto di approvazione (EUR)	Diritto di sorveglianza (EUR)
Fino a 5 membri del personale coinvolti	5 190	3 970
Tra 5 e 9	14 690	11 400
Tra 10 e 49	31 600	29 230
Tra 50 e 99	61 430	48 660
Oltre 99	80 880	74 340
Diritto per:		
— approvazione di una procedura al di fuori del sito relativa al manuale dell'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione (¹)	4 960	3 720
— seconda infrastruttura aggiuntiva e successive (²) (³)	4 960	3 720
Diritto per il secondo corso di formazione aggiuntivo e successivi (²) (³)	4 960	—

(¹) Di cui all'allegato IV (parte 147), sezione A, capitolo B, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

(²) Per l'approvazione iniziale delle imprese, i diritti sono applicabili per infrastruttura e corso. La prima infrastruttura e il primo corso di formazione sono compresi nel diritto di approvazione dei membri del personale coinvolti.

(³) Per le imprese già approvate che richiedono infrastrutture o corsi di formazione aggiuntivi, a ogni infrastruttura o corso di formazione è addebitato il diritto applicabile.

Tabella 13

Approvazione delle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di paesi terzi

[di cui all'allegato V quater (parte CAMO), del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]

	Diritto fisso (¹) (EUR)
Diritto di approvazione	74 340
Diritto di sorveglianza	74 340
Classificazioni tecniche	Diritto fisso in base alla classificazione tecnica (²) (EUR) — approvazione iniziale
A1 = velivoli oltre 5 700 kg	18 590
A2 = velivoli uguali e inferiori a 5 700 kg	9 290
A3 = elicotteri	9 290
A4: tutti gli altri	9 290

(¹) Il diritto da versare si compone del diritto fisso sommato al diritto fisso in base alla classificazione tecnica.

(²) Alle imprese che detengono diverse classificazioni A è addebitato solo il diritto più elevato.

Tabella 14

Dispositivi di addestramento al volo simulato (Flight Simulation Training Devices - FSTD) e organizzazioni che li utilizzano

[di cui all'allegato VI (parte ARA), capitolo FSTD, e all'allegato VII (parte ORA), capitolo FSTD, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (⁴)]

Diritto di approvazione dell'organizzazione (EUR)			
Diritto fisso per sede	17 340		
Diritto di approvazione di qualificazione dei dispositivi (EUR)			
	Configurazione di installazione con un solo motore ed equipaggiamento	Configurazione di installazione con due motori e/o due equipaggiamenti	Configurazione di installazione con tre o più motori e/o tre o più equipaggiamenti
Simulatore integrale di volo (FFS)	45 080	55 490	64 500
Dispositivo di addestramento al volo (FTD)	19 080	22 560	31 560
	Monomotore a pistoni o equivalente	Plurimotore a pistoni o equivalente	Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)	13 870	19 080	26 020
Diritto di sorveglianza dell'organizzazione (EUR)			
Diritto fisso per sede (complessa)	7 810		
Diritto fisso per sede (non complessa)	3 900		
Diritto di sorveglianza del dispositivo (EUR)			
Simulatore integrale di volo (FFS)	12 820		
Simulatore integrale di volo (FFS) — solo velivolo — soggetto ad accordo bilaterale (¹)	3 930		
Dispositivo di addestramento al volo (FTD)	7 310		
	Monomotore a pistoni o equivalente	Plurimotore a pistoni o equivalente	Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)	5 210	6 940	10 400
Programma di valutazione esteso (Extended Evaluation Programme - EEP) — diritto di sorveglianza dell'organizzazione (EUR)			
Diritto fisso per sede (complessa)	15 610		
Diritto fisso per sede (non complessa)	7 810		

(⁴) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/oj>).

Diritto di sorveglianza del dispositivo (EUR)			
	EEP 3 anni		
Simulatore integrale di volo (FFS)	5 740		
Dispositivo di addestramento al volo (FTD)	3 430		
	Monomotore a pistoni o equivalente	Plurimotore a pistoni o equivalente	Monomotore/ plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)	2 670	3 240	4 630
	EEP 2 anni		
Simulatore integrale di volo (FFS)	7 460		
Dispositivo di addestramento al volo (FTD)	4 450		
	Monomotore a pistoni o equivalente	Plurimotore a pistoni o equivalente	Monomotore/ plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)	3 300	4 170	6 080

(^l) Applicabile solo al simulatore o ai simulatori di volo situati nel paese terzo parte dell'accordo bilaterale con l'Unione.

Tabella 15

Accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni «parte 145» e «parte 147» conformemente agli accordi bilaterali applicabili

	Diritto fisso (EUR)
Nuove approvazioni, per domanda	1 260
Proseguimento di approvazioni esistenti, per ciclo di fatturazione	1 260

Tabella 16 A

Trasferimento del programma di manutenzione dell'aeromobile (Aircraft Maintenance Programme - AMP)

[di cui all'allegato I, punto M.1.3.ii) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]

	Classificazioni tecniche			
	A1	A2	A3	A4
Diritti di preparazione del trasferimento (EUR) (^l)	7 750	4 650	7 750	4 650

(^l) Il diritto si applica per documento AMP.

Tabella 16B

Sorveglianza del programma di manutenzione dell'aeromobile

[di cui all'allegato I, punto M.1.3.ii) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]

	Diritto di sorveglianza (EUR) (¹)			
	Classificazioni tecniche			
Dimensioni della flotta (²)	A1	A2	A3	A4
Base (da 0 a 4 aeromobili)	7 750	4 650	7 750	4 650
Piccola (da 5 a 19 aeromobili)	15 500	9 300	15 500	9 300
MEDIA (da 20 a 149 aeromobili)	23 250	13 950	23 250	13 950
Grande (più di 150 aeromobili)	31 000	18 600	31 000	18 600

(¹) Il diritto si applica per documento AMP.

(²) Le dimensioni della flotta corrispondono alla somma degli aeromobili coperti da ciascun AMP.

Tabella 17 A

Trasferimento delle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (Continuing Airworthiness Management Organisation - CAMO)

[di cui all'allegato V quater (parte CAMO) del regolamento (UE) n. 1321/2014 in caso di riassegnazione di competenze a norma dell'articolo 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139]

Diritti di preparazione del trasferimento (EUR) (¹)	20 000
(¹) Il diritto si applica per CAMO	

Tabella 17B

Sorveglianza delle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità

[di cui all'allegato V quater (parte CAMO) del regolamento (UE) n. 1321/2014 in caso di riassegnazione di competenze a norma dell'articolo 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139]

Dimensioni della flotta (¹)	Classificazioni tecniche			
	A1	A2	A3	A4
Diritto di sorveglianza (EUR) (²)				
Base (da 0 a 4 aeromobili)	46 500	24 800	46 500	24 800
Piccola (da 5 a 9 aeromobili)	86 800	49 600	86 800	49 600
MEDIA (da 10 a 19 aeromobili)	124 000	62 000	124 000	62 000
Medio-grande (da 20 a 149 aeromobili)	232 500	86 800	232 500	86 800
Grande (da 150 a 249 aeromobili)	310 000	124 000	310 000	124 000
Molto grande (più di 249 aeromobili)	496 000	186 000	496 000	186 000

(¹) Il numero di aeromobili corrisponde al totale degli aeromobili gestiti dall'impresa per ciascuna specifica classificazione.

(²) Per le imprese che detengono diverse classificazioni, il diritto si compone di una combinazione della classificazione più elevata e dal numero totale di aeromobili gestiti dall'impresa (somma di tutti gli aeromobili per ciascuna specifica classificazione).

Tabella 18

Approvazione delle imprese di aeronavigabilità combinata

[di cui all'allegato V quinquies (parte CAO), del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]

	Diritto di approvazione ⁽¹⁾ (EUR)	Diritto di sorveglianza ⁽¹⁾ (EUR)
Fino a 5 membri del personale coinvolti	4 640	3 550
Tra 5 e 9	7 720	6 170
Tra 10 e 49	30 900	19 140
Tra 50 e 99	49 450	38 280
Tra 100 e 499	66 090	51 170
Tra 500 e 999	91 270	70 660
Oltre 999	128 140	99 150
Diritto fisso in base alla classificazione tecnica per l'attribuzione: Manutenzione	Diritto di approvazione ⁽²⁾ (EUR)	Diritto di sorveglianza ⁽²⁾ (EUR)
Velivoli - aeromobili non complessi a motore	6 000	4 640
Velivoli con massa massima al decollo (MTOM) fino a 2 730 kg	6 000	4 640
Elicotteri - aeromobili non complessi a motore	11 970	9 260
Elicotteri con MTOM fino a 1 200 kg, certificati per un massimo di 4 occupanti	11 970	9 260
Dirigibili	1 190	930
Palloni	1 190	930
Alianti	1 190	930
Motori a turbina completi	6 000	4 640
Motori a pistone completi	6 000	4 640
Motori elettrici	6 000	4 640
Componenti diversi da motori completi	1 190	930
Test non distruttivi (NDT)	1 190	930
Diritto fisso in base ai dati tecnici per l'attribuzione: Gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità	Diritto di approvazione ⁽³⁾ (EUR)	Diritto di sorveglianza ⁽³⁾ (EUR)
Gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità	15 000	15 000

(¹) Il diritto da versare si compone del diritto fisso in base al numero di membri del personale sommato al diritto o ai diritti fissi per ciascuna classificazione tecnica.

(²) Le imprese che detengono diverse classificazioni sono tenute a pagare per ciascuna classificazione tecnica.

(³) Se del caso, il diritto per l'attribuzione di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità è addebitato in aggiunta.

Tabella 19 A

Trasferimento del certificato di operatore aereo (COA)

	Singolo COA	Multipli COA
Diritti di preparazione del trasferimento (EUR)	30 000	50 000

Tabella 19B
Approvazione iniziale del certificato di operatore aereo⁽⁵⁾

Categoria di aeromobile	Diritto di approvazione (EUR)	Diritto per tipo aggiuntivo (EUR)
HTOL oltre 55 000 kg	500 000	31 000
HTOL compreso tra 22 000 kg e 55 000 kg	450 000	25 000
HTOL compreso tra 5 700 kg e 22 000 kg	425 000	15 500
HTOL fino a 5 700 kg	400 000	7 750
VTOL di grandi dimensioni	500 000	31 000
VTOL di medie dimensioni	450 000	15 500
VTOL di piccole dimensioni	400 000	7 750
Aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale	215 000	7 750

Approvazioni speciali aggiuntive

	Tipo di modifica	Diritto di approvazione speciale (EUR)
Aggiunta di un'approvazione specifica sulle specifiche operative (ad eccezione della navigazione basata su requisiti di prestazione, dell'addestramento basato su evidenze, delle operazioni di lungo raggio con velivoli bimotori e delle <i>Electronic Flight Bags</i>)	Grande	15 500
Aggiunta di un'approvazione specifica sulle specifiche operative (navigazione basata su requisiti di prestazione, addestramento basato su evidenze, operazioni di lungo raggio con velivoli bimotori e <i>Electronic Flight Bags</i>)	Significativa	31 000

Tabella 19C
Sorveglianza del certificato di operatore aereo⁽⁶⁾

Categoria di aeromobile	Numero totale di aeromobili in esercizio	Diritto di sorveglianza (EUR)	Diritto per tipo aggiuntivo (EUR)
HTOL oltre 55 000 kg	0-9	188 000	31 000
	10-49	230 000	
	50-99	285 000	
	100-149	340 000	
	150-199	395 000	
	Oltre 200	450 000	

⁽⁵⁾ Il diritto da pagare è costituito dalla somma delle tre voci seguenti:

- 1) diritto di approvazione: importo per un tipo di aeromobile, VTOL o aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale, senza richieste di approvazioni speciali;
- 2) diritto per tipo aggiuntivo: importo per ciascun tipo o tipi aggiuntivi di aeromobile, VTOL o aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale. Il tipo con MTOM più elevata deve essere preso in considerazione per il diritto di approvazione e per il tipo o i tipi aggiuntivi in questa categoria;
- 3) diritto di approvazione speciale: importo per ciascuna approvazione speciale indicata nel modulo di domanda.

⁽⁶⁾ Il diritto da pagare è costituito dalla somma delle tre voci seguenti:

- 1) diritto di sorveglianza: importo per il tipo di aeromobile, VTOL o aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale più pesante, in base al numero di aeromobili in esercizio;
- 2) diritto per tipo aggiuntivo: importo per ciascun tipo o tipi aggiuntivi di aeromobile, VTOL o aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale. Il tipo con MTOM più elevata deve essere preso in considerazione per il diritto di approvazione e per il tipo o i tipi aggiuntivi in questa categoria;
- 3) per il secondo e i successivi titolari di COA all'interno dello stesso gruppo si applica una riduzione del 25 % per le operazioni di gruppo, conformemente ai criteri descritti nella parte V del presente allegato.

Categoria di aeromobile	Numero totale di aeromobili in esercizio	Diritto di sorveglianza (EUR)	Diritto per tipo aggiuntivo (EUR)
HTOL compreso tra 22 000 kg e 55 000 kg	0-9	179 000	25 000
	10-49	221 000	
	50-99	263 000	
	100-149	305 000	
	150-199	347 000	
	Oltre 200	389 000	
HTOL compreso tra 5 700 kg e 22 000 kg	0-9	160 000	15 500
	10-49	203 000	
	50-99	246 000	
	Oltre 100	289 000	
HTOL fino a 5 700 kg	0-9	136 000	7 750
	10-49	167 000	
	50-99	198 000	
	Oltre 100	229 000	
VTOL di grandi dimensioni	0-9	174 000	31 000
	10-49	226 000	
	50-99	278 000	
	Oltre 100	330 000	
VTOL di medie dimensioni	0-9	164 000	15 500
	10-49	209 000	
	50-99	254 000	
	Oltre 100	299 000	
VTOL di piccole dimensioni	0-9	145 000	7 750
	10-49	182 000	
	50-99	219 000	
	Oltre 100	256 000	
Aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale	0-9	145 000	7 750
	10-49	182 000	
	50-99	219 000	
	Oltre 100	256 000	

Tabella 19D
Modifiche del certificato di operatore aereo

Classificazione della modifica	Diritto di approvazione (EUR)
Piccola	2 500
MEDIA	7 500
Grande	15 500
Significativa	31 000

Tabella 20 A

Trasferimento dell'organizzazione di addestramento autorizzata (Approved Training Organisation - ATO)

[in caso di riassegnazione di competenze a norma dell'articolo 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139]

Numero di ATO	Diritti di preparazione del trasferimento (EUR)
Una ATO	22 400
Due ATO	26 800
Tre ATO	29 100
Più di tre ATO	33 500

Tabella 20B

Organizzazione di addestramento autorizzata

Gruppo	Diritto di approvazione (EUR)	Diritto di sorveglianza (¹) (EUR)
I	34 100	10 100
II	42 800	17 400
III	62 000	26 600
IV	83 100	53 200
V	158 100	140 200
VI	210 800	203 800

(¹) Il diritto di sorveglianza copre i compiti di sorveglianza dell'ATO e le seguenti modifiche: modifiche del personale addetto, modifiche del nome del certificato, modifiche dell'indirizzo del certificato quando non è richiesta la verifica dei nuovi locali, aggiornamenti degli elenchi degli istruttori, cancellazione delle attribuzioni ATO e degli FSTD dal certificato, modifiche nell'ambito di corsi già approvati che non richiedono una verifica in loco.

Tabella 21

Approvazione delle organizzazioni ATM/ANS

[di cui all'ambito del servizio conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (²)]

	Dimensioni dell'organizzazione		
	Piccola	MEDIA	Grande
Diritto di approvazione (EUR)			
Servizi di dati (DAT) di tipo 1 o 2	55 000	63 000	77 000
Servizi di dati (DAT) di tipo 1 e 2	63 000	83 000	110 000
Funzioni della rete (NF) di ATM	—	—	558 000
Servizi di informazioni aeronautiche (AIS)	83 000	122 000	174 000
Progettazione delle procedure di volo (FPD)	42 000	62 000	87 000

(²) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1º marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/373/oj).

	Dimensioni dell'organizzazione		
	Piccola	MEDIA	Grande
Diritto di approvazione (EUR)			
Comunicazione (C)	138 000	212 000	310 000
Navigazione (N)	138 000	212 000	310 000
Sorveglianza (S)	138 000	212 000	310 000
Servizi meteorologici (MET)	83 000	122 000	174 000
Diritto di sorveglianza (EUR) ⁽¹⁾			
Servizi di dati (DAT) di tipo 1 o 2	39 000	45 000	55 000
Servizi di dati (DAT) di tipo 1 e 2	45 000	59 000	78 000
Funzioni della rete (NF) di ATM	—	—	279 000
Servizi di informazioni aeronautiche (AIS)	59 000	87 000	124 000
Progettazione delle procedure di volo (FPD)	30 000	44 000	62 000
Comunicazione (C)	69 000	106 000	155 000
Navigazione (N)	69 000	106 000	155 000
Sorveglianza (S)	69 000	106 000	155 000
Servizi meteorologici (MET)	59 000	87 000	124 000

⁽¹⁾ Le modifiche che rientrano nell'ambito dei servizi già certificati sono incluse nel diritto di sorveglianza.

Tabella 22

Approvazione delle organizzazioni di progettazione o produzione ATM/ANS

[di cui all'ambito del servizio conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione ⁽²⁾]

Dimensioni dell'organizzazione	Diritto di approvazione (EUR)	Diritto di sorveglianza ⁽¹⁾ (EUR)
Piccola	30 380	27 280
Semplice	114 080	98 270
Standard	164 300	145 080
Complessa	254 520	225 690

⁽¹⁾ Le modifiche che rientrano nell'ambito delle organizzazioni già certificate sono incluse nel diritto di sorveglianza.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione, del 12 settembre 2023, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per l'approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1769/oj).

Tabella 23

Sistema di etichettatura ambientale [regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾]

	Diritto per etichetta (EUR)
Onere di rilascio ⁽¹⁾ ⁽²⁾	90
Onere di rinnovo ⁽²⁾ ⁽³⁾	60

(¹) L'onere di rilascio si applica ai titolari di un singolo COA che intendono presentare i dati per il rilascio iniziale di etichette ambientali o agli operatori aerei già in possesso di etichette ambientali, la cui etichetta più recente non è più valida da oltre 12 mesi.

(²) L'onere di rinnovo si applica ai titolari di un singolo COA in possesso di etichette approvate (valide negli ultimi 12 mesi) che richiedono il rilascio di nuove etichette conformemente al regolamento (UE) 2023/2405, o nel caso in cui le etichette siano state rilasciate ma non siano valide per il rilascio pubblico.

(³) Gli oneri di rilascio e di rinnovo si applicano fino a un massimo di 7 000 etichette per singolo COA. A partire dall'etichetta 7 001 non si addebitano diritti.

Tabella 24

Piattaforma Data4Safety (D4S)

Servizio per fornire accesso a intelligence e analisi sull'aviazione relative al settore europeo dell'aviazione.

	Livello di servizio	
	Base	Avanzato
Onere di sottoscrizione membro D4S (EUR) ⁽⁴⁾	—	50 000
Onere di sottoscrizione partner UE - non membro D4S (EUR)	50 000	100 000
Onere di sottoscrizione partner non-UE - non membro D4S (EUR)	75 000	150 000

(⁴) Per l'adesione a organizzazioni che fanno parte del programma D4S.

PARTE II

Compiti di certificazione o servizi per i quali è addebitata una tariffa su base oraria**Tariffa oraria**

Tariffa oraria applicabile (EUR/h)	347
------------------------------------	-----

Base oraria secondo i compiti in questione ⁽¹⁰⁾:

Produzione senza approvazione	Numero effettivo di ore
Trasferimento di certificati	Numero effettivo di ore
Modifiche del certificato dell'organizzazione di addestramento autorizzata non coperte dal diritto di sorveglianza	Numero effettivo di ore
Certificato di centro aeromedico	Numero effettivo di ore

(⁹) Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation) (GU L, 2023/2405, 31.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2405/oj>).

(¹⁰) L'elenco di compiti non è esaustivo ed è soggetto a revisione periodica. La mancata inclusione di un compito nell'elenco non implica automaticamente che il compito non possa essere svolto dall'Agenzia.

Servizi di navigazione aerea transfrontalieri (ATS, ATFM, ASM, CNS, MET)	Numero effettivo di ore
Certificazione delle apparecchiature ATM/ANS	Numero effettivo di ore
Certificazione degli equipaggiamenti aeroportuali	Numero effettivo di ore
Dichiarazione degli equipaggiamenti aeroportuali	Numero effettivo di ore
Certificato di organizzazione di formazione dei controllori del traffico aereo	Numero effettivo di ore
Accettazione delle relazioni del comitato di valutazione operativa	Numero effettivo di ore
Sostegno per la convalida della certificazione: servizio individuale	Numero effettivo di ore
Dispositivi di addestramento al volo simulato: altre attività speciali	Numero effettivo di ore
Modifiche alle procedure alternative all'approvazione delle imprese di progettazione	Numero effettivo di ore
Approvazione iniziale del programma di manutenzione dell'aeromobile	Numero effettivo di ore
Certificato dell'organizzazione dei fornitori di servizi U-space (<i>U-Space Service Providers - USSP</i>)	Numero effettivo di ore
Certificato di operatore di UAS leggero (LUC)	Numero effettivo di ore
Verifica della progettazione per UAS utilizzati nella categoria «specific»	Numero effettivo di ore
Certificazione degli UAS utilizzati nella categoria «certificata»	Numero effettivo di ore
Certificazione degli aeromobili con capacità di decollo e atterraggio verticale (VCA)	Numero effettivo di ore
Certificazione dei motori elettrici e del sistema di propulsione elettrica e ibrida (<i>Electric and Hybrid Propulsion System - EHPS</i>)	Numero effettivo di ore
Attività di mantenimento dell'aeronavigabilità relative ai certificati di omologazione supplementari	Numero effettivo di ore
Pre-registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto	Numero effettivo di ore
Servizi di innovazione	Numero effettivo di ore
Approvazione dei corsi di addestramento a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) 2018/1139	Numero effettivo di ore
Certificato di aeronavigabilità per l'esportazione (E-CoA) per aeromobili CS-25	6 ore
Certificato di aeronavigabilità per l'esportazione (E-CoA) per altri aeromobili	2 ore
Método alternativo di conformità alle direttive di aeronavigabilità (AMOC)	4 ore
Approvazione delle condizioni di volo per il permesso di volo	3 ore
STC di base con un numero di serie	2 ore
Rimissione amministrativa di documento senza coinvolgimento tecnico	1 ora
Controllo competenza	1 ora
Dichiarazione di idoneità alla progettazione (domanda per imprese di progettazione dichiarate)	3 ore
Dichiarazione delle apparecchiature ATM/ANS	3 ore

PARTE II BIS

Oneri per la fornitura di servizi di formazione**A. Servizi di formazione soggetti a oneri**

1. Fatto salvo il punto B, gli oneri per i servizi di formazione forniti dai membri del personale dell'Agenzia nell'esercizio delle loro funzioni sono riscossi come segue:
 - a) per la formazione in aula, internamente all'Agenzia o in loco, e per la formazione online, conformemente agli importi corrispondenti di cui all'appendice;
 - b) per altri tipi di servizi di formazione o relative richieste, conformemente alla tariffa oraria di cui alla parte II del presente allegato.
2. I servizi di formazione in aula, internamente all'Agenzia o in loco, forniti da prestatori di servizi di formazione convenzionati sono addebitati in base al costo totale di ogni corso diviso per il numero medio di studenti per classe.
3. Per i servizi di formazione al di fuori dei locali dell'Agenzia, le spese associate dirette sono addebitate se l'organizzazione che richiede la formazione non fornisce le adeguate strutture di formazione.

B. Esenzione dagli oneri indicati nell'appendice

L'Agenzia può concedere un'esenzione dagli oneri indicati nell'appendice per i servizi di formazione forniti a:

- a) autorità aeronautiche nazionali, organizzazioni internazionali o altre principali parti interessate laddove sia garantito che esse forniscono all'Agenzia servizi di formazione di pari beneficio;
- b) università pubbliche o private o organizzazioni analoghe, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i servizi di formazione rientrano in un programma di studi volto all'ottenimento di una qualifica universitaria o post-universitaria in una disciplina correlata all'aviazione;
 - il programma di studi ha una durata minima di un anno accademico;
 - l'effetto o lo scopo principale del programma non è fornire la formazione iniziale o continua a professionisti dell'aviazione o di settori correlati;
- c) persone che sostengono le attività dell'Agenzia o che partecipano alle stesse e che necessitano di formazione per garantire la conoscenza dei processi dell'Agenzia e degli strumenti specializzati relativi a tali attività.

Appendice alla parte II bis

Formazione in aula	Durata della formazione in giorni							
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5
Onere per formazione individuale (EUR/giorno)	620	1 000	1 300	1 530	1 770	2 000	2 420	2 810
Onere per sessione (EUR/giorno)	4 910	8 000	10 390	12 210	14 180	16 010	19 380	22 460

Formazione online	Durata della formazione in ore							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Onere per formazione individuale (EUR/ora)	70	140	210	280	350	420	490	560

PARTE III

Oneri per i ricorsi

Gli oneri per i ricorsi sono calcolati come segue: l'onere fisso è moltiplicato per il coefficiente indicato per la categoria di onere corrispondente applicabile alla persona o all'organizzazione in questione.

Onere fisso	10 000 (EUR)
Categoria di onere applicabile alle persone fisiche	Coefficiente
	0,10

Categoria di onere applicabile alle persone giuridiche in funzione del fatturato del ricorrente (in EUR)	Coefficiente
Inferiore a 100 001	0,25
Tra 100 001 e 1 200 000	0,50
Tra 1 200 001 e 2 500 000	0,75
Tra 2 500 001 e 5 000 000	1,00
Tra 5 000 001 e 50 000 000	2,50
Tra 50 000 001 e 500 000 000	5,00
Tra 500 000 001 e 1 000 000 000	7,50
Oltre 1 000 000 000	10,00

PARTE IV

Tasso di inflazione annuo

Tasso d'inflazione annuo applicabile:	«IPCA Eurostat (tutte le voci) — tutti i paesi dell'Unione europea» (2015 = 100) Variazione percentuale/media dei 12 mesi
Valore del tasso da applicare:	Valore del tasso 3 mesi prima dell'applicazione dell'indicizzazione

PARTE V

Note esplicative

- Agli aeromobili ad alte prestazioni nella categoria di peso fino a 5 700 kg, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 16, sono addebitati gli importi corrispondenti a una categoria superiore alla categoria determinata dal loro peso massimo al decollo (MTOW), ma non superiore alla categoria «compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg».
- Nella parte I, tabelle da 1 a 4 e tabella 8, del presente allegato, i valori di «parti ed equipaggiamenti non installati» si riferiscono ai pertinenti prezzi di listino del costruttore.
- Per i diritti riscossi conformemente alla parte I, tabelle 2, 3, 4 e 8, del presente allegato, la categoria di diritto applicabile per domanda è determinata dalla categoria di diritto assegnata al relativo progetto di tipo. Se diversi modelli sono certificati con un unico progetto di tipo si applica la categoria di diritto della maggioranza di tali modelli. In caso di distribuzione uniforme della categoria di diritto si applica la categoria di diritto più elevata. Per domande relative a diversi progetti di tipo si applica la categoria di diritto più elevata.
- Se una domanda comprende il concetto di istituzione di un elenco di modelli approvati (*Approved Model List - AML*) si applica il diritto corrispondente maggiorato del 20 %. Per la revisione di un elenco di modelli approvati si applicano i diritti di cui alla parte I, tabelle 2, 3 e 4, del presente allegato. Il concetto di elenco di modelli approvati si riferisce a modelli certificati nell'ambito di diversi progetti di tipo.

5. Nella parte I, tabelle 2 e 3, del presente allegato, «semplici», «standard», «significativi» e «significativi complessi» si riferiscono a quanto segue:

	Semplici	Standard	Significativi	Significativi complessi
Certificati di omologazione supplementari (STC) AESA	STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità in cui sono coinvolti solo metodi di giustificazione attuali e comprovati, per i quali al momento della domanda può essere trasmessa una serie completa di dati (descrizione, lista di controllo e documenti di conformità) e dei quali il richiedente ha un'esperienza comprovata e che possono essere valutati dal responsabile del progetto di certificazione, da solo o con la partecipazione di un solo esperto della disciplina.	Tutti gli altri STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità.	Il termine «significativa» è definito nell'allegato I (parte 21), punto 21.A.101, lettera b), del regolamento (UE) n. 748/2012 (e analogamente in FAA 14 CFR 21.101, lettera b)].	Una «modifica significativa complessa» è una qualsiasi modifica significativa (cfr. allegato I (parte 21), punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012) la cui classificazione come significativa è giustificata da almeno due motivi (esempi dei relativi criteri in base all'allegato I (parte 21), punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012: modifica della configurazione generale, modifica dei principi di costruzione, annullamento dei presupposti utilizzati per la certificazione) o una qualsiasi modifica significativa in cui sono coinvolti due o più esempi descritti come cambiamenti significativi (cfr. la colonna relativa alla descrizione della modifica nelle tabelle dell'appendice A degli elementi esplicativi dell'allegato I, parte 21, punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012). Se giustificato da circostanze tecniche eccezionali, l'Agenzia può riclassificare una domanda da significativa complessa a significativa (ad esempio STC per conversione da aeromobile passeggeri a cargo).
Riparazioni di maggiore entità dell'AESA			n.a.	n.a.

6. Nella parte I, tabella 5, del presente allegato, «piccolo» si riferisce alle domande gestite senza coinvolgimento dal punto di vista tecnico, «grande» si riferisce al sostegno per la convalida applicabile a velivoli di grandi dimensioni, aerogiri di grandi dimensioni e motori a turbina e «medio» si riferisce al sostegno per la convalida applicabile ad altre categorie di prodotto nonché a parti ed equipaggiamenti non installati. Il costo dell'assistenza e del supporto tecnico relativi ad attività di riscontro della conformità e al sostegno per la convalida è addebitato come servizio individuale nel caso in cui l'Agenzia confermi che lo sforzo richiesto supera notevolmente i pacchetti di servizi predefiniti.
7. Nella parte I, tabella 7 A, del presente allegato, i TCO sono classificati nella categoria «leggero» se la capacità dell'aeromobile più grande è inferiore o uguale a 19 passeggeri e la MTOM dell'aeromobile più pesante indicata nell'autorizzazione TCO è inferiore a 55 000 Kg. I TCO sono classificati nella categoria «pesante» se la capacità dell'aeromobile più grande è superiore a 19 passeggeri e la MTOM dell'aeromobile più pesante indicata nell'autorizzazione TCO è superiore o uguale a 55 000 Kg. I TCO che gestiscono VTOL sono ritenuti appartenenti alla categoria «leggero».

8. Nella parte I, tabella 9 A, del presente allegato, le imprese di progettazione sono classificate come segue:

Ambito di applicazione dell'approvazione delle imprese di progettazione (DOA)	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
DOA 1 Titolari di certificati di omologazione ETSOA-APU	Altamente complesso/grande	Complesso/medio-piccolo	Poco complesso/molto piccolo
DOA 2 STC/modifiche/riparazioni/ETSOA (esclusa APU)	Senza limiti	Limitato (campi tecnici)	Limitato (dimensioni dell'aeromobile)
	Altamente complesso/grande	Complesso/medio-piccolo	Poco complesso/molto piccolo
DOA 3 Modifiche/riparazioni di minore entità	Senza limiti	Limitato (campi tecnici)	Limitato (dimensioni dell'aeromobile)

9. Disposizioni per l'attuazione dell'allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012

Per le certificazioni della parte 21 Light:

- nella parte I, tabelle 1, 2 e 3, del presente allegato, se una domanda rientra tra le certificazioni della parte 21 Light, si applicano i diritti corrispondenti;
- nella parte I, tabella 4, del presente allegato, se una domanda rientra tra le certificazioni della parte 21 Light, si applica il diritto corrispondente ridotto del 50 %;
- nella parte I, tabella 8, del presente allegato, la categoria di diritto applicabile è determinata dalla categoria di diritto assegnata al relativo progetto di tipo. Nel caso di aeromobili definiti come «autogiri», si applica il diritto corrispondente ridotto del 50 %.

Per le dichiarazioni della parte 21 Light:

- nella parte I, tabella 1, del presente allegato, se una domanda riguarda la dichiarazione di conformità del progetto, si applica il diritto corrispondente ridotto del 50 %;
- nella parte I, tabella 3, del presente allegato, se una domanda rientra tra le dichiarazioni della parte 21 Light, si applica il diritto corrispondente ridotto del 50 %;
- nella parte I, tabella 8, del presente allegato, la categoria di diritto applicabile è determinata dalla categoria di diritto assegnata alla dichiarazione di conformità del progetto dell'aeromobile.

Per le imprese di progettazione dichiarate:

- nella parte I, tabella 9 A, del presente allegato, per la parte relativa al diritto di sorveglianza per le imprese di progettazione dichiarate, si applica il diritto corrispondente ridotto del 50 %.

Per le imprese di produzione dichiarate:

- nella parte I, tabella 10, del presente allegato, per le imprese di progettazione dichiarate, si applicano i diritti di sorveglianza e di approvazione corrispondenti.

10. Nella parte I, tabelle 9 A, 10, 11, 12, 18, 21 e 22, del presente allegato, il numero di membri del personale considerato è quello dei membri del personale coinvolti nelle attività che rientrano nel campo di applicazione dell'approvazione.

11. Nella parte I, tabella 14, del presente allegato, «sede» è il luogo (o i luoghi) in cui sono gestite o condotte le attività dell'organizzazione.

A tal fine:

- il luogo principale dell'attività (principal place of business - PPoB) è considerato come una sede, indipendentemente dalle operazioni FSTD;
- gli indirizzi diversi dal PPoB in cui vengono utilizzati FSTD sono considerati come sedi aggiuntive qualora vi sia assegnato un responsabile della conformità.

Per un'estensione a una sede, ossia quando una sede si trova a una distanza da un'altra tale da consentire all'amministrazione di garantire la conformità senza la necessità di nominare personale aggiuntivo, non è addebitato un diritto di sorveglianza aggiuntivo.

Poiché ogni organizzazione è unica, viene eseguita un'analisi personalizzata per valutare la complessità dell'organizzazione, tenendo conto del numero di dipendenti, delle dimensioni e del campo di applicazione, compreso il numero di FSTD, i relativi livelli e il numero di tipi di aeromobili simulati.

EEP 2: il periodo di 12 mesi è prorogato fino a un massimo di 24 mesi conformemente all'allegato VII (parte ORA), norma ORA.FSTD.225, del regolamento (UE) n. 1178/2011.

EEP 3: il periodo di 12 mesi è prorogato fino a un massimo di 36 mesi conformemente all'allegato VII (parte ORA), norma ORA.FSTD.225, del regolamento (UE) n. 1178/2011.

12. Nella parte I, tabelle 16 A, 17 A, 19 A e 20 A, del presente allegato, la preparazione del trasferimento è applicabile se le competenze di un'organizzazione già titolare di un certificato sono riassegnate all'Agenzia a norma dell'articolo 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139.

13. Nella parte I, tabella 19C, del presente allegato, si applica una riduzione del 25 % a qualsiasi COA che si aggiunge al COA principale all'interno del singolo raggruppamento di imprese, se sono soddisfatti i seguenti criteri:

- manuali operativi equivalenti, compresi programmi di addestramento e approvazioni speciali;
- sistema di gestione della sicurezza (SMS) e funzione di monitoraggio della conformità (CMF) integrati.

Il COA principale è quello a cui, all'interno del gruppo, si applica il diritto di sorveglianza più elevato.

14. Nella parte I, tabella 19D, del presente allegato le modifiche sono classificate come nella tabella seguente.

Modifiche	Classificazione
Aggiunta di un HTOL/VTOL/aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale a una flotta esistente (tipo)	Piccola
Revisioni temporanee del manuale operativo (parte A, parte B, parte C, parte D, lista degli equipaggiamenti minimi), del manuale di conformità, del manuale di sicurezza o di altri manuali, che richiedono l'approvazione preventiva	Piccola
Dry lease di aeromobili immatricolati nell'Unione	Piccola
Modifica/approvazione di una persona designata	Piccola
Nuova flotta (tipo) – HTOL fino a 5 700 kg	Piccola
Nuova flotta (tipo) – VTOL di piccole dimensioni	Piccola
Nuova flotta (tipo) – HTOL compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg	MEDIA
Nuova flotta (tipo) – VTOL di medie dimensioni	MEDIA
Nuova flotta (tipo) – Aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale	MEDIA
Revisione manuale del manuale operativo (parte A o parte D)	MEDIA
Revisione manuale o nuovo rilascio del manuale operativo (parte B, parte C o lista degli equipaggiamenti minimi), del manuale di conformità, del manuale di sicurezza o di altri manuali	MEDIA
Valutazione isolata del rischio o gestione delle modifiche (ad esempio operazioni in zone di conflitto, modifiche organizzative, partecipazione a airshow)	MEDIA
Eliminazione di un'approvazione specifica, comprese le relative revisioni dei manuali pertinenti	MEDIA
Dry lease di aeromobili non immatricolati nell'Unione	MEDIA

Modifiche	Classificazione
Nuovo rilascio del manuale operativo (parte A o parte D)	Grande
Aggiunta di un'approvazione specifica sulle specifiche operative (ad eccezione della navigazione basata su requisiti di prestazione, dell'addestramento basato su evidenze, delle operazioni di lungo raggio con velivoli bimotori e delle <i>Electronic Flight Bags</i>)	Grande
Wet lease di un aeromobile non immatricolato nell'Unione	Grande
Nuova flotta (tipo) – HTOL compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	Grande
Nuova flotta (tipo) – VTOL di grandi dimensioni	Grande
Aggiunta di un'approvazione specifica sulle specifiche operative (navigazione basata su requisiti di prestazione, addestramento basato su evidenze, operazioni di lungo raggio con velivoli bimotori e <i>Electronic Flight Bags</i>)	Significativa
Nuova flotta (tipo) – HTOL oltre 55 000 kg	Significativa

I diritti per modifiche identiche che interessano più COA all'interno del singolo raggruppamento di imprese sono riscossi una sola volta, a condizione che siano soddisfatti i criteri di cui al punto 13).

Non sono riscossi diritti per i trasferimenti di singoli HTOL/VTOL/aeromobili con capacità di decollo e atterraggio verticale all'interno della stessa flotta (tipo) tra più COA all'interno del singolo raggruppamento di imprese, purché siano soddisfatti i criteri di cui al punto 13).

15. Nella parte I, tabella 20B, del presente allegato le organizzazioni sono raggruppate secondo la tabella seguente. Per ciascuno dei criteri, l'ATO deve identificare il gruppo corrispondente allo status dell'organizzazione. Il gruppo a cui appartiene il criterio con il punteggio più elevato determina il diritto applicabile.

Criterio \ gruppo	I	II	III	IV	V	VI
Personale ATO espresso in equivalenti a tempo pieno (ETP)	massimo 20	massimo 20	più di 20	più di 20	più di 20	più di 20
Licenze	ATPL TK (A) oppure ATPL TK (H)	LAPL/ PPL (A) o (H) SPL BPL	LAPL/ PPL (A) o (H) SPL BPL CPL ATPL	LAPL/ PPL (A) o (H) SPL BPL CPL ATPL MPL	LAPL/ PPL (A) o (H) SPL BPL CPL ATPL MPL	LAPL/ PPL (A) o (H) SPL BPL CPL ATPL MPL
Abilitazioni per classe/tipo (¹) (²)	Nessun addestramento al volo Nessun addestramento su FSTD	Abilitazione per classe, l'abilitazione per tipo include l'addestramento sulle differenze Massimo 2 abilitazioni in totale (MCC conteggiato come 1 abilitazione)	Abilitazione per classe, l'abilitazione per tipo include l'addestramento sulle differenze Massimo 8 abilitazioni in totale (MCC conteggiato come 1 abilitazione)	Abilitazione per classe, l'abilitazione per tipo include l'addestramento sulle differenze Massimo 15 abilitazioni in totale (MCC conteggiato come 1 abilitazione)	Abilitazione per classe, l'abilitazione per tipo include l'addestramento sulle differenze Massimo 20 abilitazioni in totale (MCC conteggiato come 1 abilitazione)	Abilitazione per classe, l'abilitazione per tipo include l'addestramento sulle differenze Più di 15 abilitazioni in totale (MCC conteggiato come 1 abilitazione)

Criterio \ gruppo	I	II	III	IV	V	VI
Altre abilitazioni	Nessun addestramento al volo Nessun addestramento su FSTD	Abilitazione al volo notturno Abilitazione al volo acrobatico UPRT FCL.745.A Abilitazione al volo in montagna Massimo 2 abilitazioni in totale	Abilitazione al volo notturno Abilitazione al volo acrobatico UPRT FCL.745.A Abilitazione al volo in montagna Abilitazione alle prove in volo Massimo 6 abilitazioni in totale	Abilitazione al volo notturno Abilitazione al volo acrobatico UPRT FCL.745.A Abilitazione al volo in montagna Abilitazione alle prove in volo Massimo 8 abilitazioni in totale	Abilitazione al volo notturno Abilitazione al volo acrobatico UPRT FCL.745.A Abilitazione al volo in montagna Abilitazione alle prove in volo Massimo 10 abilitazioni in totale	Abilitazione al volo notturno Abilitazione al volo acrobatico UPRT FCL.745.A Abilitazione al volo in montagna Abilitazione alle prove in volo Più di 10 abilitazioni in totale
FI-CRI-IRI-FTI	Nessun addestramento al volo Nessun addestramento su FSTD	FI -IRI -CRI Massimo 2 diversi corsi per certificato di istruttore in totale	FI -IRI -CRI - FTI Massimo 5 diversi corsi per certificato di istruttore in totale	FI -IRI -CRI - FTI Massimo 10 diversi corsi per certificato di istruttore in totale	FI -IRI -CRI-FTI Massimo 15 diversi corsi per certificato di istruttore in totale	FI -IRI -CRI-FTI Più di 15 diversi corsi per certificato di istruttore in totale
TRI/SFI (tipi)	Nessun addestramento al volo Nessun addestramento su FSTD	TRI/SFI Massimo 2 diversi corsi per istruttore TRI/SFI in totale	TRI/SFI Massimo 5 diversi corsi per istruttore TRI/SFI in totale	TRI/SFI Massimo 10 diversi corsi per istruttore TRI/SFI in totale	TRI/SFI Massimo 15 diversi corsi per istruttore TRI/SFI in totale	TRI/SFI Più di 15 diversi corsi per istruttore TRI/SFI in totale
Siti di addestramento	Solo la sede principale	Massimo 1 sito di addestramento supplementare	Massimo 3 siti di addestramento supplementari	Massimo 5 siti di addestramento supplementari	Massimo 7 siti di addestramento supplementari	Più di 7 siti di addestramento supplementari
Numero di tipi/ classi di aeromobili o FSTD utilizzati per l'addestramento (cumulativi)	Nessun addestramento al volo Nessun addestramento su FSTD	Massimo: — 2 classi/ tipi di aeromobile diversi — 2 FSTD che rappresentano classi/tipi di aeromobile diversi	Massimo: — 8 classi/ tipi di aeromobile diversi — 8 FSTD che rappresentano classi/tipi di aeromobile diversi	Massimo: — 15 classi/ tipi di aeromobile diversi — 15 FSTD che rappresentano classi/tipi di aeromobile diversi	Massimo: — 20 classi/ tipi di aeromobile diversi — 20 FSTD che rappresentano classi/tipi di aeromobile diversi	Più di: — 20 classi/ tipi di aeromobile diversi — 20 FSTD che rappresentano classi/tipi di aeromobile diversi

Criterio \ gruppo	I	II	III	IV	V	VI
Numero totale di aeromobili e FSTD (a seconda dei casi) utilizzati per l'addestramento	Nessun addestramento al volo Nessun addestramento su FSTD	Massimo 10	Massimo 24	Massimo 45	Massimo 60	Più di 60
Numero di istruttori, compresi gli istruttori per l'addestramento teorico, coinvolti nell'addestramento (numero di persone)	Massimo 15	Massimo 20	Massimo 40	Massimo 60	Massimo 80	Più di 80

(¹) Ciascuna abilitazione per classe/tipo conta come uno (ad esempio SEP (terra), SEP (mare), BE90 e A320 contano come 4).

(²) Abilitazioni per tipo solo per l'addestramento all'atterraggio, il numero di abilitazioni per tipo sarà determinato dal numero totale di corsi di addestramento all'atterraggio moltiplicato per 0,5 e arrotondato all'intero più vicino. L'abilitazione per tipo comprenderà l'addestramento all'atterraggio e l'addestramento a zero ore di volo

16. Nella parte I, tabella 21, del presente allegato, le organizzazioni sono classificate come segue:

	Piccola	MEDIA	Grande
Dimensioni dell'organizzazione	Il numero di membri del personale coinvolti nell'attività nell'ambito del servizio (compresi i contraenti) è pari o inferiore a 20, e il numero delle sedi è pari a uno	Il numero di membri del personale coinvolti nell'attività nell'ambito del servizio (compresi i contraenti) è compreso tra 21 e 100, oppure il numero delle sedi è pari a due	Il numero di membri del personale coinvolti nell'attività nell'ambito del servizio (compresi i contraenti) è superiore a 100, oppure il numero delle sedi è superiore a due

Per i diritti di approvazione:

- se nuove organizzazioni presentano domanda per più di un servizio, è addebitato il diritto applicabile più elevato e per ciascun servizio successivo si applica un coefficiente di 0,85;
 - se le organizzazioni in possesso di un certificato valido presentano domanda per servizi aggiuntivi, per ciascun servizio richiesto si applica un coefficiente di 0,85.
- Per i diritti di sorveglianza:
- se le organizzazioni sono in possesso di un certificato valido che copre più di un servizio, è addebitato il diritto applicabile più elevato e per ciascun servizio successivo si applica un coefficiente di 0,85.

17. Nella parte I, tabella 22, del presente allegato, le organizzazioni sono classificate come segue:

	Piccola	Semplice	Standard	Complessa
Dimensioni dell'organizzazione	Il numero di membri del personale coinvolti nelle attività di progettazione o produzione rientranti nell'ambito di applicazione è inferiore a 25; e il numero di sedi per le attività di progettazione o produzione è pari a uno.	Il numero di membri del personale coinvolti nelle attività di progettazione o produzione rientranti nell'ambito di applicazione è inferiore a 100; e il numero di sedi per le attività di progettazione o produzione è pari o inferiore a due.	Il numero di membri del personale coinvolti nelle attività di progettazione o produzione rientranti nell'ambito di applicazione è inferiore a 400; e il numero di sedi per le attività di progettazione o produzione è pari o inferiore a cinque.	Il numero di membri del personale coinvolti nelle attività di progettazione o produzione rientranti nell'ambito di applicazione è superiore a 400; oppure il numero di sedi per le attività di progettazione o produzione è pari o superiore a sei.

18. Ai fini del diritto di sorveglianza di cui alla parte I, tabella 22, del presente allegato, l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA), che a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 è considerata equivalente a un'organizzazione di progettazione o di produzione, è classificata nella categoria di organizzazione complessa.
19. Nella parte I, tabella 24, del presente allegato, il livello di servizio sulla piattaforma D4S è classificato come segue:
- base: accesso all'intelligence sistemica sull'aviazione per quanto riguarda il settore europeo dell'aviazione, ad esempio monitoraggio dei rischi sistematici e individuazione di tendenze negative, *blind-benchmarking* (base), individuazione di nuovi rischi per la sicurezza o vulnerabilità e risultati della valutazione dei rischi sistematici di alto profilo;
 - avanzato: accesso all'intelligence dettagliata sull'aviazione relativa al settore europeo dell'aviazione e a capacità di analisi avanzate, come l'intelligenza artificiale, offerte dalle piattaforme D4S per effettuare analisi specifiche e su richiesta.

PARTE VI

Spese di viaggio

1. Fatto salvo il punto 3, se un compito di certificazione o un servizio è condotto, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, il richiedente versa le spese di viaggio secondo la formula: $d = v + a + h - e$.
2. Ai fini della formula di cui al punto 1 si applica quanto segue:

$d =$	spese di viaggio dovute;
$v =$	costi di trasporto;
$a =$	tariffe standard ufficiali della Commissione per le «indennità giornaliere» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali nel luogo della missione e altre spese varie ⁽¹¹⁾ ;
$h =$	tempo di viaggio (numero standard di ore di viaggio per destinazione, stabilito dall'Agenzia), in base alla tariffa oraria di cui all'allegato, parte II;
e (componente e) =	media delle spese di viaggio all'interno dei territori degli Stati membri, inclusi i costi di trasporto medi e il tempo di viaggio medio all'interno dei territori degli Stati membri, moltiplicata per la tariffa oraria di cui all'allegato, parte II, soggetta a revisione annuale e indicizzazione.

⁽¹¹⁾ Cfr. le attuali tariffe per le indennità giornaliere (*Current per diems rates*) comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione (https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/guidelines/managing-intervention/diem-rates_en?keyword=per%20diem%20rates).

Se una missione riguarda più di un progetto, il tempo di viaggio di cui al presente paragrafo è assegnato ai progetti pertinenti in proporzione al tempo o alle attività dedicati a ciascun progetto.

3. Il fruitore di formazione o di servizi relativi alla formazione forniti in loco rimborsa le spese di viaggio del personale dell'Agenzia che eroga la formazione secondo la formula $d = v + a + h$.

4. Ai fini della formula di cui al punto 3 si applica quanto segue:

d = spese di viaggio dovute;

v = costi di trasporto;

a = tariffe standard ufficiali della Commissione per le «indennità giornaliere» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali nel luogo della missione e altre spese varie⁽¹²⁾;

h = tempo di viaggio (numero standard di ore di viaggio per destinazione, stabilito dall'Agenzia), in base alla tariffa oraria di cui alla parte II del presente allegato; in caso di missioni relative a più progetti, l'importo è suddiviso di conseguenza.

5. Le autorità, le organizzazioni o le parti interessate di cui alla parte II bis, punto B, lettera a), del presente allegato, possono essere esentate dal rimborso delle spese di viaggio di cui al punto 3 della presente parte se forniscono formazione o servizi relativi alla formazione in loco presso i locali dell'Agenzia che comportano spostamenti equivalenti agli spostamenti necessari alla formazione o ai servizi di formazione forniti in loco dall'Agenzia presso i locali di tali entità.

PARTE VII

Tavola di concordanza

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17

⁽¹²⁾ Cfr. le attuali tariffe per le indennità giornaliere (*Current per diems rates*) comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione (https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/guidelines/managing-intervention/diem-rates_en?keyword=per%20diem%20rates).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153	Presente regolamento
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 21
Articolo 22	Articolo 22